



CI:8.10 2023 / 5.1
N-10294 / 2026

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2023.
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI SABBIA E GHIAIA UBICATA IN LOCALITÀ ISOLONE, NEL COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN).
PROPONENTE: NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESSANDRA & C. S.A.S., VIA DEL MULINO N. 9,12057 - NEIVE.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 24.05.2023, con prot. di ric. n. 32707, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della società Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., con sede legale in Neive, Via del Mulino n. 9, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 - Regione Piemonte;
- Verifica di VAS della variante urbanistica al PRGC e DCC di approvazione alla variante urbanistica - Comune di Magliano Alfieri;
- Nulla osta - Consorzio Irriguo Canali Mussotto - Vaccheria - Lavandaro;
- Nulla osta idraulico - AIPO;
- Parere igienico-sanitario - ASL CN1.

Dato atto che, l'intervento in oggetto rientra nella *categoria progettuale A.s2) "Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1"* e prevede la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "Isolone", ubicata in comune di Magliano Alfieri. La cava è organizzata su due lotti a cavallo della bealera del Tanarotto: lotto A e lotto B.

Si prevede un volume di estrazione totale di quasi 60.000 m³, con una profondità massima di scavo di circa 4 m. Al termine della coltivazione, la cava verrà riempita con terre e rocce da scavo; entrambi i lotti verranno ritombati completamente, per cui la conformazione finale non presenterà variazioni morfologiche significative rispetto a quella attuale.

Con le integrazioni documentali avvenute in seguito alla prima riunione di Conferenza di Servizi, è stata apportata una modifica al progetto di coltivazione mineraria iniziale poiché negli scorsi mesi la Ditta istante ha acquisito la disponibilità di un terreno contermina a quelli oggetto dell'istanza (inserito il mappale censito al Foglio 8, particella 320 che presenta una superficie complessiva pari a 8.865 mq). Il Proponente precisa che la modifica comporta l'ampliamento della coltivazione su un nuovo mappale ma non stravolge in alcun modo la filosofia del progetto, sia per quanto riguarda le modalità di coltivazione che per l'intervento di recupero ambientale, ritenendo che la nuova versione progettuale sia del tutto analoga alla precedente anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati agli impatti sul territorio.

La superficie catastale totale oggetto d'intervento è pari a 40.129 mq (contro i 31.264 mq precedenti). Il nuovo mappale 320 è in corso di acquisizione da parte della Ditta istante.

Dal punto di vista idrografico l'elemento di maggiore rilievo è rappresentato dal corso del Fiume Tanaro che scorre ad una distanza minima di 350 metri a sud-est dell'area di cava. I due lotti d'intervento sono suddivisi da un canale irriguo di modeste dimensioni denominato "Bealera del Tanarotto" che è gestito dal Consorzio Irriguo "Canali Mussotto – Vaccheria – Lavandaro".

L'area di cava ricade in parte nella Fascia C individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (P.A.I.), in parte in Fascia B e in parte in Fascia A. La porzione in Fascia A del P.S.F.F. non sarà interessata da operazioni di estrazione, ma sarà solo utilizzata per la realizzazione della pista di cava.

Premesso che:

- Con nota prot. n. 33282 del 26.05.2023 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata sul sito web istituzionale, in data 25 maggio 2023.
- In data 29.06.2023 con nota prot. n. 41741 la Provincia ha fatto richiesta di regolarizzazione istanza alla quale il proponente ha dato debito riscontro in data 27.06.2023, con nota prot. di ric. n. 40920.

- Con nota prot. n. 44746 dell'11.07.2023 la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.13/2023.
- Con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 11 luglio 2023, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con nota prot. n. 50879 del 02.08.2023 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 14 settembre 2023.
- Con nota prot. n. 50882 del 02.08.2023 si è provveduto a trasmettere la nota prot. di ric. n. 40767 pervenuta in data 26.06.2023 da parte del Comune di Magliano Alfieri, affinché i Settori Regionali potessero esprimere le dovute valutazioni di competenza in tempo utile per la riunione della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 52462 del 09.08.2023 si è provveduto ad integrare nel procedimento in corso l'Agenda Interregionale per il Fiume Po – Ufficio di Alessandria, per l'espressione del parere di competenza in quanto l'area di cava ricade in parte nella Fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (P.A.I.), in parte in Fascia A e B del P.S.F.F..
- Nel corso della predetta Conferenza, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 61991 del 27.09.2023.
- Con prot. di ric. n. 81729 del 18.12.2023 è stata formulata da parte del proponente richiesta di proroga della presentazione della documentazione integrativa; tale richiesta era stata accolta con nota prot. n. 82257 del 19.12.2023.
- Con nota prot. n. 6557 del 26.01.2024 si è dato atto che la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 4519 del 22.01.2024; nella medesima nota si precisa che il proponente ha presentato una modifica al progetto di coltivazione mineraria pertanto risulta necessario sospendere il procedimento al fine di permettere lo svolgimento della procedura di approvazione della variante urbanistica al PRGC vigente e l'espressione del Consiglio Comunale di Magliano Alfieri.
- Con nota prot. di ric. n. 58834 del 25.06.2025, il Comune di Magliano Alfieri ha trasmesso all'Amministrazione provinciale, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.04.2025, con parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" (**Allegato n. 1**).
- Con nota prot. n. 79855 del 12.09.2025 si è proceduto alla convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 22.10.2025.
- Con nota prot. di ric. 84809 del 01.10.2025 AIPo sede di Alessandria trasmette il proprio parere di richiesta integrativa fondamentale al fine del rilascio del parere idraulico di competenza; tale contributo è stato trasmesso al proponente con nota prot. n. 85577 del 02.10.2025.
- Con nota prot. n. 89673 del 15.10.2025 si è dato atto che la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta dall'Agenzia AIPo di cui alla nota prot. ric. n. 87384 del 08.10.2025.
- In data 22 ottobre 2025 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 273 DEL 27/02/2026.
 documento firmato digitalmente da Alessandro Risso e stampato il giorno 27/02/2026.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. parere favorevole della **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** (nota prot. n. 90033 del 16.10.2025);
2. parere della **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere** di cui alla nota prot. ric. n. 97772 dell'11.11.2025 con cui richiede di formalizzare la progettazione di un nuovo tracciato di accesso all'area al fine di poter rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione ai sensi della L.R. 23/2016 di competenza regionale;
3. nulla Osta con condizioni del **Consorzio Irriguo Canali Mussotto- Vaccheria- Lavandaro** rilasciato con nota prot. di ric. n. 90604 del 20.10.2025 per la coltivazione della cava in oggetto;
4. parere favorevole di **AIPO** espresso con nota prot. di ric. n. 91097 del 21.10.2025 ai soli fini idraulici, ai sensi del T.U. 523/1904 e del P.A.I., subordinatamente all'osservanza di prescrizioni e condizioni (**Allegato n. 2**);
5. con nota prot. di ric. n. 91442 del 22.10.2025 il **Comune di Magliano Alfieri** tenuto conto della discussione e delle opinioni emerse nella seduta consiliare del 23.04.2025, chiede di individuare, in sede di provvedimento conclusivo, una specifica prescrizione relativa al fatto che i mezzi di cava non possano transitare su viabilità di competenza comunale con manto asfaltato;
6. con nota prot. ric. n. 92942 del 27.10.2025 **ASLCN2** precisa che:
 - il monitoraggio della "ambrosia artemisiifolia" dovrà essere effettuato con particolare attenzione nel periodo estivo (maggio-settembre);
 - si dovrà avere cura di effettuare una adeguata pulizia dei pneumatici e spazzolatura delle strade interne di cava, in modo da ridurre al minimo la produzione di polveri e l'imbrattamento delle strade in uscita dal sito;
 - dovrà essere assunta una distanza di sicurezza dalla "Bealera del Tanarotto" pari a 10 m.

A fronte delle integrazioni fornite, ASLCN2 chiede alla ditta chiarimenti circa la viabilità dei mezzi, in quanto questa potrebbe influire sullo scenario emissivo presentato (diverso sarebbe infatti il contributo generato dal passaggio dei mezzi su strade bianche rispetto alle strade asfaltate, nonché il relativo flusso veicolare considerato).

- In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.
- Nel corso della Conferenza di Servizi del 22.10.2025 è emersa la necessità di trovare una soluzione alternativa alla viabilità in considerazione della prescrizione dettata dal Comune di Magliano Alfieri con nota prot. ric. n. 91442 del 22.10.2025 che recita: *"Si conferma, tenuto conto della discussione e delle opinioni emerse nella seduta consiliare del 23.04.2025, la richiesta di individuare, in sede di provvedimento conclusivo, una specifica prescrizione relativa al fatto che i mezzi di cava non possano transitare su viabilità di competenza comunale con manto asfaltato"*.
- La riunione si è pertanto conclusa con la richiesta al proponente di formalizzare la progettazione di un nuovo tracciato di accesso all'area per poter valutare la viabilità definitiva ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica.
- Con nota prot. ric. n. 96094 del 05.11.2025 il proponente ha trasmesso una proposta progettuale in recepimento di tale prescrizione.
- Con nota di esito di cui al prot. n. 98879 del 13.11.2025 la Provincia ha chiesto ai soggetti interessati di visionare la documentazione pubblicata, nonché di trasmettere il proprio parere conclusivo sul progetto così come modificato.

- Ai fini della formalizzazione del provvedimento unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed Autorizzazione regionale alla Coltivazione ai sensi della L.R. 23/2016 sono pervenuti i seguenti pareri conclusivi da parte degli Enti interessati:
 - nota prot. ric. n. 103001 del 25.11.2025 da parte dell'**ASLCN2** che conferma di non ravvisare elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto (**Allegato n. 3**);
 - parere conclusivo favorevole con condizioni del **Consorzio Irriguo Canali Mussotto-Vaccheria- Lavandaro** rilasciato con nota prot. di ric. n. 100547 del 18.11.2025 per la coltivazione della cava in oggetto (**Allegato n. 4**);
 - Con nota prot. ric. n. 103662 del 27.11.2025 il **Comune di Magliano Alfieri** comunica quanto segue: "*Dalla visione del documento "Elaborato 1-int./2 RELAZIONE INTEGRATIVA 2" con data "ottobre 2025" (omissis), in particolare, del paragrafo 2 (Viabilità e trasporto del materiale scavato), si prende atto favorevolmente che le viabilità relative ai lotti A e B del progetto di coltivazione indicate nella "Figura 2-1 — Viabilità di cava" riportata alla pagina 5 del documento risultano sostanzialmente coerenti con la richiesta precedentemente formulata in relazione al fatto che i mezzi di cava non transitino su viabilità comunali con manto in asfalto.*" (**Allegato n. 5**).
- Preso atto dei succitati pareri conclusivi, trasmessi con nota provinciale n. 106131 del 04.12.2025, la **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere**, con nota prot. ric. n. 13518 del 12.02.2025, ha fatto pervenire la Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 avente il seguente oggetto: "*L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN). Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., POS. M2007C. Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale "* (**Allegato A**).
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA** (note prot. ric. n. 90811 del 20.10.2025 e n. 58473 del 12.09.2023 - **Allegato n. 6**); dalle risultanze delle due riunioni delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale, in merito al progetto in oggetto nel Comune di Magliano Alfieri, così come risultante a seguito delle integrazioni e dell'adeguamento progettuale relativo alla viabilità richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto della seguente **condizione ambientale** necessaria per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi nonché subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate in ogni parere sopracitato e nell'allegato atto di Autorizzazione regionale ex L.R. 23/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026:

a) **Impatto Acustico**

Devono essere effettuati monitoraggi fonometrici con cadenza almeno annuale che monitorino l'evolversi dell'area di cava. Qualora dai rilevamenti di verifica dovessero emergere criticità sarà necessario implementare le opportune opere di insonorizzazione al fine di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Verifica Di Ottemperanza: L'ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., della condizione a), dovrà essere dimostrata provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo delle stesse all'ARPA e alla Provincia di Cuneo - Ufficio VIA, entro il termine indicato.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visto il Decreto Presidenziale N. 5 del 26.01.2026 relativo all' approvazione del PEG 2026-2028.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";
- il D.P.R. 12.04.1996 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.*";
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R "*Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "*Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)*";
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "*Tutela ed uso del suolo*".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi del 14 settembre 2023 e del 22 ottobre 2025, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato infine che, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 22 ottobre 2025, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni e dell'adeguamento progettuale relativo alla viabilità richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nel rispetto della condizione ambientale stabilita alla precedente **lett. a)** nonché delle prescrizioni formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute altresì nell'Autorizzazione regionale ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026**.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune
[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 273 DEL 27/02/2026.](#)
documento firmato digitalmente da Alessandro Risso e stampato il giorno 27/02/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

di Magliano Alfieri (CN), presentato da parte della Ditta NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., Via del Mulino n. 9,12057 - NEIVE, sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato alla **condizione ambientale** indicata in premessa alla **lettera a)** nonché all'osservanza degli adempimenti indicati nell'allegata Autorizzazione regionale ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 (**Allegato A**) e delle prescrizioni indicate nei pareri in premessa richiamati.

2. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della condizione ambientale, indicata alla precedente lettera a) secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA, con le tempistiche specificate in premessa.
3. **DI AUTORIZZARE** la Ditta NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., Via del Mulino n. 9,12057 - NEIVE, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN);
4. **DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
 - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata dalla Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere con Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 ad oggetto: "*L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN). Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., POS. M2007C. Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale* " (**Allegato A**);
 - **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.04.2025** di Magliano Alfieri con parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" (**Allegato 1**);
 - Nulla osta ai soli fini idraulici, ai sensi del T.U. 523/1904 e del P.A.I., espresso da **AIPO** con nota prot. di ric. n. 91097 del 21.10.2025 subordinatamente all'osservanza di prescrizioni e condizioni (**Allegato n. 2**).
5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 14 settembre 2023 e del 22 ottobre 2025, in premessa indicate;
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 3. 4. e 5. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 9. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto, ha l'efficacia temporale pari a **5 anni** dalla data del presente provvedimento. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale sia stato completato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
- 10. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.
- 11. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.
- 12. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1 - Deliberazione del Consiglio comunale di Magliano Alfieri n. 4 del 23.04.2025 con parere favorevole alla Variante Urbanistica;
- Allegato 2 - nota prot. di ric. n. 91097 del 21.10.2025 di AIPO;
- Allegato 3 - nota prot. ric. n. 103001 del 25.11.2025 (e n. 92942 del 27.10.2025) dell'ASLCN2;
- Allegato 4 - nota prot. di ric. n. 100547 del 18.11.2025 del Consorzio Irriguo Canali Mussotto- Vaccheria- Lavandaro;
- Allegato 5 - nota prot. ric. n. 103662 del 27.11.2025 del Comune di Magliano Alfieri;
- Allegato 6 - note prot. ric. n. 58473 del 12.09.2023 e n. 90811 del 20.10.2025 di ARPA;
- Allegato A - Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 di Autorizzazione ex L.R: 23/2016 rilasciata dalla Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Alessandro Riso